

**Avviso di notifica disposta dal TAR Campania sede di Napoli, Sezione IV,
Ordinanza n. 501/2019, procedimento R.G. n. 748/2019**

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso

TAR Campania Napoli - Sezione IV, R.G. n. 748/2019.

2) Nome del ricorrente

Carbone Giovanna.

3) Estremi del provvedimento impugnato e sunto dei motivi di ricorso

La ricorrente ha impugnato i decreti con cui si è approvata e poi rettificata la graduatoria per la Regione Campania nell'ambito del concorso per posti di insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con DDG 85/2018 classe di concorso A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche nella parte in cui si sono riconosciuti alla ricorrente 19 punti meno di quelli spettanti, chiedendone l'annullamento e rettifica, con attribuzione della corrispondente posizione e di ogni conseguente provvedimento.

Si impugnano: D.D. USR CAMPANIA, prot. n. A00DRCA U.0028877 del 30.11.2018; D.D. USR CAMPANIA, prot. N. A00DRCA U.0030795 del 21.12.2018; le corrispondenti graduatorie di merito approvate e/o rettifiche relative alla classe A050; ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, della graduatoria generale, degli atti di valutazione dei titoli e dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice.

4) Controinteressati

Tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 85/2018, per la Regione Campania, per la classe A050, nelle posizioni dal punteggio 60,20 al punteggio 79,20.

5) Consultazione del ricorso

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero del registro generale del Tar competente.

6) Allegati al presente avviso

A. Testo integrarle del Ricorso R.G. 748/2019, Tar Campania, Napoli, Sezione IV;

B. Ordinanza cautelare n. 501/2019, TAR Campania, Napoli, Sezione. IV;

C. Elenco controinteressati;

La copia del versamento disposta dal TAR viene inviata all'amministrazione competente congiuntamente al presente avviso.

In esecuzione della già menzionata ordinanza, si provveda alla notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati così identificati, mediante la pubblicazione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria sul sito istituzionale di codesta Amministrazione entro e non oltre il **18.04.2019**.

Si chiede l'invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione al seguente indirizzo PEC:
avv.parente@pec.it


-avv. Alessio Parente-

**PARENTE
ALESSIO**

Firmato digitalmente da
PARENTE ALESSIO
Data: 2019.04.10 10:08:18
+02'00'

Pubblicato il 21/03/2019

N.00501_2019 REG.PROV.CAU.
N. 00748/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2019, proposto da

Giovanna Carbone, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Matilde Letizia, Claudia Savinelli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti con cui si è assegnato, in misura inferiore al dovuto, il punteggio per titoli nell'ambito del concorso per posti di docente ex DDG 85/2018 e rettifica della graduatoria corrispondente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.D.G. 85 del 2018 – classe di concorso A50;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare e preso atto della mancata risposta dell'Amministrazione al reclamo presentato, che il ricorso appaia assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di ulteriori 19 punti, punteggio aggiuntivo che le consentirebbe di graduarsi in 179[^] anziché in 233[^] posizione della graduatoria);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad

alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte

ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione,

secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 25.09.2019, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 25.09.2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

AVV. ALESSIO PARENTE

PhD in Diritto Internazionale e dell'Unione Europea

Viale San Concordio 636 | 55100 Lucca | Via della Centuriazione Romana 18, 81050 San Tammaro (CE)

Pec: avv.parenite@pec.it | Tel. 3208903036 | FAX: 0823793502 | FAX2: 0583582397

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

– SEDE DI NAPOLI – RICORSO ORDINARIO

Per conto e nell'interesse di CARBONE GIOVANNA, C.F. CRBGNN82D56B963O, nata a Caserta (CE) il 16.04.1982 e residente in via Santella, vico II, Santa Maria Capua Vetere (CE), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce, dall'avv. Alessio Parente, C.F. PRNLSS77D16B963H, domicilio digitale presso pec: avv.parenite@pec.it. In ogni caso, si dichiara di volere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. avv.parenite@pec.it oppure al numero di fax 0823/793502.

PROPONE RICORSO CONTRO

Ufficio scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore p.t., via Ponte della Maddalena 55, Napoli, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale con sede in Via Armando Diaz 11, Napoli, pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHÉ

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, viale Trastevere 76/A, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale con sede in Napoli, Via Armando Diaz 11, Napoli, pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHÉ

Commissione giudicatrice del concorso indetto per la classe A50-*Scienze Naturali, chimiche e biologiche* (d'ora in avanti a50) istituita presso l'Ufficio Scolastico per la Campania ex art. 5 DDG 85/2018

NONCHÉ

Nei confronti di Letizia Matilde, CF: LTZMLD78T63B963W, nata il 23.12.1978, Caserta - CE, e residente a San Marco Evangelista (CE) in Viale delle Libertá n. 167, Scala C, Piano 1, Int.4, quale controinteressata posizionata, per la Regione Campania, al n. 250 della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A50;

NONCHÉ

Nei confronti di tutti i candidati inseriti in posizione antecedente rispetto alla ricorrente nella graduatoria generale definitiva di merito approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania relativa alla classe di concorso A50;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE E PREVIA
CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- A) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. A00DRCA U.0028877 del 30.11.2018 e della graduatoria definitiva allegata approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (previa ammissione al terzo anno FIT) per la Regione Campania relativa alla classe di concorso A50;
- B) del Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. N. A00DRCA U.0030795 del 21.12.2018 e della graduatoria definitiva rettificata allegata, approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (previa ammissione al terzo anno FIT) per la Regione Campania relativa alla classe di concorso A50;
- C) Ancorché non conosciuti di ogni atto presupposto e/o consequenziale, della graduatoria generale, degli atti di valutazione dei titoli e dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice istituita presso l'USR Campania ex art.5 DDG 85/2018, per la classe di concorso A50;

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

FATTO

- 1) La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DDG 85/2018 (**doc. 2**) per il reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A50, individuando la Regione Campania quale ambito per cui concorrere (**doc. 3**).
- 2) Conformemente alle previsioni del bando la ricorrente, producendo il corrispondente documento, dichiarava di essere abilitata all'insegnamento per la classe di concorso cui partecipava con titolo conseguito in Spagna, riconosciuto in data anteriore alla scadenza del termine per la partecipazione al concorso, con decreto del MIUR Prot. 183 del

- 21.02.2018 (**doc. 4**) ed essendo in possesso di Titolo di *Master en formación de profesorado* (**doc. 5**) conseguito mediante procedura selettiva a carattere pubblico (**doc. 6**);
- 3) Con la medesima domanda, la ricorrente dichiarava - producendo la documentazione di rito - il possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio: Certificazione linguistica C1 di inglese (**doc. 7**), Master universitario di I livello “Metodologie Innovative per la Didattica delle Discipline Scientifiche”, di 60 cfu (**doc.8**); Certificazione di Abilitazione di Biologo (**doc. 9**); Servizio continuativo anno scolastico 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 dal 21.09.2017 al 22.03.2018 (**doc. 10**);
 - 4) In data 30.11.2018, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava la graduatoria di merito per la classe di concorso A50 (**doc.11**), risultando la ricorrente al posto n. 233.
 - 5) La ricorrente formulava istanza di revisione in autotutela al MIUR (**doc. 12**), ma senza veder soddisfatte le proprie doglianze.
 - 6) In data 21.12.2018, l’ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di parziale rettifica, pubblicava la graduatoria definitiva di merito (**doc. 13**) per la classe di concorso A50, risultando la ricorrente, alla posizione n. 250, con un totale di punti 60,2, di cui punti 38 per la prova orale e punti 22,2 per punteggio titoli;
 - 7) La ricorrente, attualmente, risulta destinataria di un incarico a tempo determinato presso scuola secondaria statale con sede nella regione Emilia Romagna (**doc. 14**);

DIRITTO

- 8) **Disparità di trattamento; sviamento della causa tipica, eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà intrinseca; apoditticità, violazione del principio di uguaglianza; violazione del principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione; carenza assoluta di istruttoria; violazione del principio di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione della Tabella A dei titoli valutabili redatta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca alleata a DM 995 del 15 dicembre 2017; Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso indetto con DDG 85/2018**

In via preliminare e risolutiva, va censurato l’operato dell’amministrazione laddove, a fronte di chiare e univoche indicazioni formulate nella tabella A DM

995/2017 (**doc. 15**) volta a definire il valore numerico del punteggio da attribuire a vari titoli dichiarati, disattendeva i parametri di valutazione predeterminati (e vincolanti) finendo per favorire altri candidati e per non riconoscere il punteggio che legittimamente spettava alla ricorrente. Anche se allo stato attuale non è dato comprendere il criterio di attribuzione del punteggio ovvero a quali titoli si riferisca il punteggio non assegnato, all'esito del deposito delle tabelle di attribuzione dei punteggi redatte dalla commissione giudicatrice risulterà chiaro ed inconfutabile l'errore compiuto dall'amministrazione concretatosi nel mancato riconoscimento del punteggio realmente meritato. D'altra parte, l'attività di valutazione dei titoli da parte della commissione non ha carattere discrezionale, ma è vincolata dalle disposizioni del DM 995/2017. Ne consegue che, in applicazione della tabella A (**doc. 15**), devono essere conferiti:

- a. Per il voto finale del titolo abilitante conseguito presso l'Universidad Intenacional Isabel I de Castilla (**doc. 5**), ai sensi del punto A.1.1 della Tabella, **punti 4,2**. La ricorrente ha un voto finale pari a 8,2 ovvero 92 su base 100. **In base all'operazione di calcolo prevista dalla tabella, il punteggio da assegnare è $[3 \times (\text{voto finale} - 75) : 5]$ che nel caso della ricorrente risulta essere $[3 \times (82 - 75) : 5] = 4,2$;**
- b. Per il carattere selettivo del titolo abilitante (**doc. 6**), ai sensi del punto A.1.2, **punti 19**;
- c. Per la certificazione linguistica C1 di Inglese (**doc. 7**), ai sensi del punto B.5.10, **punti 6**;
- d. Per il Master Universitario di I livello "Metodologie Innovative per la Didattica delle Discipline Scientifiche" (**doc. 8**), corrispondenti a 60 cfu, ai sensi del punto B.5.11, **punti 1.50**;
- e. Per il titolo di Abilitazione di Biologo (**doc. 9**), ai sensi del punto B.5.8, **punti 1,50**;
- f. Per il servizio continuativo relativo all'anno scolastico 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, dal 21.09.2017 al 22.03.2018 (**doc.10**), ai sensi del punto D.1.1, **punti 9**.

Detto calcolo determina un punteggio per titoli di 41,20 punti in luogo dei soli 22,2 punti assegnati dalla commissione. All'esito della corretta applicazione delle modalità di calcolo dei titoli posseduti, la ricorrente deve conseguire **un punteggio complessivo di 79,20** e, pertanto va collocata in graduatoria nella **posizione n.179** per la classe di concorso A50.

Non essendo possibile ipotizzare l'esistenza di un criterio alternativo che determini l'assegnazione di soli 22,2 punti, deve eccepirsi anche una manifesta carenza di istruttoria. Inoltre, l'operato dell'amministrazione si concretizza in una chiara violazione del principio meritocratico, con un conseguente contrasto con i principi di efficienza, ragionevolezza ed imparzialità e non da ultimo nella violazione dell'art. 35, co.3, lett. b) d.lgs 165/2001, per l'assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a consentire alla ricorrente di valutare serenamente l'operato della pubblica amministrazione.

9) Carenza assoluta di motivazione; Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta; sviamento e disparità di trattamento; apoditticità intrinseca; mancato bilanciamento dell'interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti; violazione del principio di proporzionalità; contraddittorietà; violazione del principio di affidamento; ingiustizia manifesta

I provvedimenti gravati (**doc. 11 e 13**) risultano privi di una motivazione che consenta alla ricorrente di comprendere l'attribuzione del punteggio. Eppure, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [...]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

La motivazione per giurisprudenza pressoché costante deve essere puntuale e tale da permettere di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione dell'adozione del provvedimento. Nel caso in esame, tutto ciò non è ravvisabile atteso che dalla graduatoria rettificata, priva di premessa alcuna, deriva solo una costante incertezza giuridica e, soprattutto, non è dato comprendere le modalità di assegnazione dei punteggi per i titoli dichiarati.

10) Erronea interpretazione dell'art.10 e dell'art. 17 DDG 85/2018; Violazione artt. III.1, VI.1 della Convenzione di Lisbona del 1997; Violazione art. 6 TFUE e CEDU; Violazione Art. 3 del Regolamento UE n.492/2011; Violazione art. 3 Dlgs

206/2007; Violazione artt. 3, 10 e 11 Cost.; Obbligo di correttezza e buona fede dell'amministrazione; Ingiustizia manifesta;

Benché allo stato attuale non sia possibile comprendere il criterio di valutazione dei titoli da parte della Commissione, la ricorrente - onde evitare qualsiasi eccezione di controparte – sottolinea che, come esposto in fatto, il proprio titolo abilitante è stato conseguito in Spagna, Stato parte ratificante della Convenzione di Lisbona del 1997 sullo Spazio Europeo di Educazione Superiore, e Stato membro dell'Unione Europea e, soprattutto, è stato riconosciuto entro i termini di legge previsti affinché potesse essere utilmente valutato dalla commissione.

Anche lo Stato italiano è parte ratificante della citata convenzione (Legge 11 luglio 2002, n.148) e Stato membro dell'Unione Europea. Da ciò ne discendono una serie di conseguenze giuridiche che determinano per l'amministrazione l'onere di un'interpretazione orientata delle disposizioni del bando ovvero la disapplicazione delle norme in contrasto con le disposizioni sovraordinate.

La Convenzione di Lisbona del 1997 introduce una specifica disciplina per la valutazione delle qualifiche di insegnamento superiore conseguite all'interno dello Spazio Europeo di educazione superiore, con la premessa che per “qualifica” si intende il complesso di conoscenze, abilità e competenze certificate. In primo luogo, l'art. III.1 vieta qualsiasi limitazione della valutazione delle qualifiche quando sia basata su una situazione o circostanza che non abbia “alcun rapporto con il valore della qualifica”. Sussiste, in tal senso, un'inversione dell'onere della prova: non è il cittadino a dover dimostrare che il proprio titolo è equivalente a quello di altri soggetti, ma è l'amministrazione a dover realizzare una valutazione, intesa come un “Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche [...] di un individuo”. Eppure, dalle graduatorie di concorso, non si evince alcun apprezzamento scritto circa i singoli titoli dichiarati e prodotti dalla ricorrente. In altri termini, proprio in virtù della Convenzione, non troverebbe spazio nessuna giustificazione postuma che non attenga al “valore della qualifica”, con la conseguenza che qualsiasi omissione circa la valutazione del titolo abilitante della ricorrente rispetto ai titoli conseguiti presso centri italiani così come qualsiasi assegnazione di punteggio inferiore giustificata dalla sola data di riconoscimento (e non dal “valore della qualifica”), costituirebbe una manifesta

discriminazione e si concretizzerebbe nella violazione della citata convenzione (e della legge di ratifica).

Su un piano parallelo, nell'ambito dell'Unione europea, costante giurisprudenza comunitaria impone alla stessa amministrazione, anche in virtù del principio di supremazia del citato Diritto sovranazionale, un'interpretazione orientata ovvero la disapplicazione delle disposizioni nazionali che implicino una valutazione differenziata tra qualifiche nazionali e di altri Paesi comunitari ai fini dell'accesso al pubblico impiego (Sentenza Brouillard C-298/14; Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, punto 15; Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, punto 62, e Peśla, C-345/08, EU:C:2009:771, punto 36). D'altra parte, verrebbe leso il legittimo affidamento derivante dalla volontà di seguire attività formative che proprio l'amministrazione resistente promuove, ma che in sede di concorso avrebbe deciso di non valutare, ponendo in essere una pratica di restrizione della libertà di circolazione della ricorrente. Difatti, se nell'ambito della procedura concorsuale possono trovare accoglimento norme che prevedono un trattamento differenziato tra cittadini che conseguono titoli all'estero e cittadini che conseguono titoli in Italia, alla luce dei trattati richiamati, tale trattamento differenziato non può coinvolgere i Paesi con i quali lo Stato italiano ha stipulato una Convenzione ratificata o un Trattato sovranazionale impegnandosi a riconoscere un'equivalenza *ex ante* tra i titoli ovvero impegnandosi a realizzarne la valutazione basata sul "valore della qualifica", come nel caso della ricorrente che ha conseguito il titolo di abilitazione in Spagna. E' in tale ottica che va letta anche la clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 del Bando che "per quanto non espressamente previsto" richiama l'applicazione delle altre disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, ivi incluse le disposizioni di cui la ricorrente reclama la corretta interpretazione. A conferma di quanto esposto, basta segnalare che la stessa Commissione ha attribuito i punti relativi al titolo UE ed al carattere selettivo ad altri concorrenti (a mero titolo esemplificativo, si veda la concorrente che a seguito di valutazione positiva del carattere selettivo del titolo abilitante estero è passata dalla posizione 121, della graduatoria del 30.11.2018, alla posizione n.117, della graduatoria rettificata del 21.12.2018). Vi è di più, altre Commissioni -anche presso altri uffici scolastici regionali - assegnano il punteggio ai titoli abilitanti conseguiti nell'ambito dello Spazio Europeo di educazione superiore ovvero nell'ambito dell'Unione Europea (**doc.16**), senza discriminazioni ingiustificate,

distinguendo unicamente “per quanto non espressamente previsto” tra titoli conseguiti all'estero in Paesi Terzi e titoli conseguiti in territori oggetto di accordi internazionali o sovranazionali.

Ebbene, come già indicato nel fatto, la ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento professionale in data anteriore al termine previsto dal bando per consentirne la sua valutazione (**doc. 4**). Inoltre, lo stesso ministero nel pubblicare le cosiddette FAQ (risposte alle domande frequenti, **doc. 17**) alla domanda n.4 “Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in tabella?” rispondeva “Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, allegata quale tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n.374”, offrendo un'interpretazione autentica delle disposizioni in base alla quale - essendo il titolo posseduto dalla ricorrente conseguito e riconosciuto prima della scadenza dei termini previsti dal bando – deve necessariamente riconoscersi il punteggio aggiuntivo di 19 punti, per il carattere selettivo e 4,2 per il voto del titolo abilitante riconosciuto in Italia in tempo utile, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il ministero dell'Istruzione, università e Ricerca depositino tutti gli atti anche endoprocedimentali inerenti le valutazioni dei titoli posseduti della ricorrente nonché le eventuali schede o griglie valutative del punteggio assegnato alla ricorrente e tutti quegli atti, anche endoprocedimentali o istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati ovvero ogni documento idoneo a desumere le modalità di attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dalla ricorrente, da essa dichiarati con la domanda e consegnati. In mancanza, voglia l'eccellentissimo Tribunale adito disporre, con ordinanza presidenziale ex art. 35 c.3 CPA, l'obbligo a carico delle parti resistenti di produrre copia degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento gravato.

ISTANZA CAUTELARE

Risulta evidente il danno grave e irreparabile che viene a verificarsi a seguito dell'errore sul punteggio attribuito alla ricorrente la quale vedrà procrastinata nel tempo la sua immissione in ruolo ovvero verrà preceduta nella scelta delle sedi ove prestare servizio vedendosi scavalcata da concorrenti che presentano un punteggio inferiore a

quello realmente spettante e non assegnato per l'omessa valutazione di svariati titoli. Il danno con ogni evidenza non può nemmeno essere risarcito in via patrimoniale, proprio perché attiene alla carriera del docente, all'anzianità di servizio, alla maturazione dell'esperienza professionale e, non da ultimo, alla sede di lavoro.

Il *fumus iuris* emerge, con ogni evidenza, dai mezzi di gravame innanzi esposti, con riguardo all'assoluta illegittimità del provvedimento sotto il profilo della disparità di trattamento, del difetto di istruttoria, della violazione di norme procedurali vincolanti e della mancanza di trasparenza.

Pertanto, in sede cautelare si chiede che l'onorevole giudice, previa sospensione del provvedimento impugnato, in attesa della pronuncia nel merito del ricorso, provveda alla rettifica della graduatoria ordinando l'inserimento della ricorrente nella posizione n.179 bis per la classe A50 della graduatoria pubblicata dall'USR Campania.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA

Atteso che la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per la classe A50 e che la notifica è avvenuta nei confronti di almeno un controinteressato inserito nella medesima graduatoria in posizione antecedente a quella della ricorrente, visto il numero dei soggetti controinteressati (**doc.11 e 13**), ove il giudice adito lo ritenga necessario ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, in considerazione – altresì - della costante giurisprudenza favorevole alla notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 cpc tale scopo

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso per mezzo di pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania, sede di Napoli, poiché ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Bando, in dette pagine web vengono pubblicati gli avvisi relativi alla graduatoria di concorso ovvero Voglia individuare la modalità di notifica che ritenga più opportuna, ivi compresa la notifica per pubblici proclami a mezzo pubblicazione di estratto sulla Gazzetta ufficiale.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare incidentalmente, proposta, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare e disapplicare gli atti impugnati anche mediante decisione in forma semplificata, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34 cpa al fine della rettifica della graduatoria e degli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto del ricorso. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che è dovuto l'importo di 325 euro.

Lucca, 09.01.2019

Avv. Alessio Parente



PARENTE ALESSIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LUCCA /80005260460
15.01.2019 13:55:53
UTC

ELENCO NOMINATIVO CONTROINTERESSATI

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 501/ 2019 Quarta Sezione, Tar Campania, Ricorso RG. 748/2019.

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

179	LETIZIA	MATILDE	23/12/1978	CE	79,2
180	MIRRA	MARIA ASSUNTA	24/11/1975	NA	79
181	D'AGOSTINO	IDANNA	17/07/1979	CE	79
182	IANNIELLO	NICOLA	23/03/1965	AR	78,6
183	MASTROIANNI	DOMENICO	27/09/1962	NA	78,3
184	PERNA	DOMENICA	11/05/1986	AV	78,2
185	IZZO	EMMA	22/10/1978	NA	78
186	NATALE	ANNALISA	27/04/1984	SA	77,8
187	CAPASSO	SERENA	08/08/1984	NA	77,8
188	FALCO	ANTONIA	12/04/1983	AV	77,6
189	DELLE CURTI	ANGELINA	04/03/1983	CE	77,4
190	RUSSO	FLORIANA	15/02/1984	CE	77,2
191	LOMBARDI	MARIA	03/04/1969	CB	77
192	NAPOLITANO	RAFFAELLA	19/07/1982	RI	76,9
193	MARUCCI	CLEMENTINA	04/06/1984	BN	76,9
194	PALMIERI	FILOMENA	24/10/1983	NA	76,7
195	GORGA	LUCIA	13/12/1985	RM	76,6
196	GUASTAFERRO ALBANO	ANNA	22/04/1976	NA	76,5
197	LONGOBARDI	GIOVANNA	21/01/1962	NA	76,4
198	REGGIANI	SIMONA	23/05/1988	SA	76,2

ELENCO NOMINATIVO CONTROINTERESSATI

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 501/ 2019 Quarta Sezione, Tar Campania, Ricorso RG. 748/2019.

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Punteggio Totale
199	PELUSO	IVANA	28/09/1961	NA	76
200	DI NUZZO	ANDREA	06/04/1985	CE	75,8
201	SESSO	ANTONIETTA	29/03/1986	AV	75,7
202	RIPA	MADDALENA	19/01/1984	NA	75,68
203	DI PERNA	ANGELA	21/05/1978	NA	75,6
204	D'ALIA	ANNAMARIA	25/09/1965	NA	75,5
205	CAPASSO	FRANCESCA	21/05/1982	NA	75,2
206	ILLICITO	MICHELE ANTONIO	02/12/1975	NA	74,9
207	LUCCI	VALERIA	29/08/1983	SA	74,4
208	GALLUCCI	GERARDO	01/06/1970	BN	74,3
209	GRILLO	GIUSEPPE	23/06/1971	EN	73,2
210	SOLLA	GIUSEPPE	14/05/1981	BN	73,2
211	SAVINELLI	CLAUDIA	23/01/1979	CE	73,1
212	SANSONE	MONICA ROSALIA	18/04/1986	NA	72,8
213	MASTRULLO	SAVINO	10/12/1969	NA	72,6
214	FASOLINO	ELIODORO	29/10/1975	SA	72,4
215	CAVALLUZZO	DANIELA	11/04/1979	BN	72,2
216	BUCCIGROSSI	VITTORIA	17/01/1972	NA	72
217	LANZIELLO	STEFANO	01/03/1967	AV	71,6
218	PONTILLO	DANIELA	05/08/1974	NA	71,1
219	MASSARO	STEFANIA	11/03/1983	CE	70,7
220	ANATRIELLO	SANDRA	20/10/1968	NA	70,7
221	POMMELLA	IMMA	05/01/1983	CE	70,68
222	MORGILLO	NELLA	05/03/1987	CE	69,9
223	PROCACCINI	PASQUALINA	24/07/1984	BN	69,6
224	MAGRO	IRENE	06/08/1988	NA	69,5
225	FEOLA	ANTONIA	20/08/1975	CE	69,2
226	TANZILLO	MARIA	07/07/1984	CE	69
227	ROMANO	ANGELA	05/07/1969	NA	68,6
228	BOCCIA	PASQUALE	19/10/1982	NA	68,1
229	PERO	ENZA FABIOLA	21/01/1982	CE	67,5
230	CAROLA	ERMELINDA	01/07/1982	NA	67
231	CATANIA	RENATA	22/11/1966	NA	66,8

ELENCO NOMINATIVO CONTROINTERESSATI

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 501/ 2019 Quarta Sezione, Tar Campania, Ricorso RG. 748/2019.

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Punteggio Totale
232	BRANCACCIO	ANNA	05/10/1974	NA	66,8
233	DEL GIUDICE	MARIANA	11/07/1982	NA	66,7
234	RUGGIERO	MARCELLO	29/10/1960	NA	65,4
235	NATALE	FRANCESCO	06/01/1965	CE	65
236	FONTANA	STEFANIA	28/09/1988	NA	64,5
237	DI PIETRO	MARIA LUCIA LUIGIA	12/12/1972	ESTERO	63,7
238	DI LILLO	NICOLA	03/09/1967	CE	62,6
239	LOFFA	ADELAIDE	23/06/1983	AV	62,6
240	D'ORSI	ROBERTO	26/12/1971	AV	62,5
241	VANACORE	DANIELA	19/05/1984	NA	62
242	LICCARDO	CRESCENZO	22/06/1965	NA	61,8
243	FARINA	MARISA	26/03/1986	NA	61,2
244	COLUTTA	LUCA	17/11/1973	NA	61
245	COPPOLA	PAOLA	11/04/1982	NA	60,8
246	VARRICCHIO	PAOLA	28/10/1963	BN	60,8
247	DELL' AVERSANA	ANNA	06/05/1987	NA	60,6
248	IULIANO	FIGURELLA	09/02/1969	NA	60,6
249	ACANFORA	CATELLO	26/03/1978	NA	60,28

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 501/ 2019 Quarta Sezione, Tar Campania, Ricorso RG. 748/2019.